



PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PROVINCIALE

per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche



maggio 2008

REGOLAMENTO PROVINCIALE

per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche

ARTICOLO 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 (parte quinta – norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e successive integrazioni e modifiche, in conformità alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 353/2006 del 23/08/2006, alla Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 26/4/2006 e alla delibera della Giunta Regionale n. 517 del 25/05/2007, nonché al “Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E TERMINI

1. La Macrostruttura F (ambiente – energia – caccia - pesca), ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241 del 7/8/90, è individuata come l'unità organizzativa responsabile, competente all'istruttoria delle istanze avanzate. Per quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 26/4/2006, l'unità organizzativa individuata si avvale per l'attività istruttoria del supporto dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA).

2. Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-8-2000 e del vigente statuto della Provincia di Chieti, il dirigente della Unità Organizzativa individuata è competente alla sottoscrizione dell'atto conclusivo del procedimento.

3. Il dirigente della Macrostruttura competente provvede, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.° 241/90, ad assegnare a sé o al responsabile del servizio tecnico ambiente, la responsabilità del procedimento. Questi, a sua volta, può avvalersi di uno o più istruttori.

4. L'unità organizzativa, il nominativo del responsabile del procedimento, il nominativo dell'istruttore, il riferimento telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento al sito web dell'ente devono essere riportati su tutti gli atti inerenti l'istruttoria e comunicati, a chiunque ne abbia interesse (art. 7 Legge n. 241/90). Tutti gli atti riguardanti l'istruttoria sono a firma del responsabile del procedimento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati presentano istanza secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 517 del 25/05/2007. Copia dell'istanza e di tutti gli allegati è trasmessa a cura del richiedente al Sindaco del Comune ove è localizzato l'impianto oggetto di autorizzazione, al Dipartimento Provinciale ARTA competente per territorio e al Dipartimento di Prevenzione ASL – Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica competente per territorio.

6. Ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006, una volta acquisita al protocollo dell'Ente l'istanza di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento nei dieci giorni successivi verifica la conformità formale dell'istanza a quanto richiesto dalla delibera della Giunta Regionale n. 517 del 25/05/2007. Nel caso l'istanza prodotta fosse formalmente incompleta il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente secondo lo schema allegato 1. Per le istanze formalmente corrette, previa verifica di conformità al piano regionale per la tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nei successivi venti giorni, l'unità organizzativa indice una Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche, che sarà svolta con le modalità e le procedure di cui al presente regolamento.

7. L'istante può produrre eventuali integrazioni alla domanda, richieste in sede di Conferenza dei Servizi, entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Nel caso l'istante chieda una proroga per la presentazione di tali integrazioni, il procedimento resta sospeso per tutto il tempo di proroga concesso. La proroga concessa non può essere comunque, di norma, superiore a 30 giorni. Superato il termine di 180 giorni, dalla richiesta di integrazione, (in cui il procedimento è stato sospeso, con i relativi tempi) l'Ufficio competente comunicherà al Gestore dell'Impianto/Responsabile Legale l'avvenuta archiviazione della pratica.

8. La macrostruttura competente si pronuncia, di norma, sull'istanza presentata entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. Nel caso di integrazione della domanda ai sensi del precedente comma 7, la pronuncia deve avvenire entro centocinquanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i periodi di sospensione di cui al precedente comma 7.

9. Nel caso di procedure particolarmente complesse, i limiti temporali per la pronuncia di cui al precedente comma 8 possono essere ulteriormente e motivatamente maggiorati per un massimo di sessanta giorni.

ARTICOLO 3 - VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1. Il responsabile del procedimento, in via preliminare, verifica per le zone di risanamento (comuni di Chieti e San Giovanni Teatino) così definite dal piano regionale per la tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007, la compatibilità della istanza con le seguenti indicazioni del piano stesso: misure MD2; MD5; MD6.

2. Se la proposta risulta conforme al citato piano regionale, il responsabile del procedimento proseguirà con le attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento. Eventuali non conformità alle altre disposizioni del piano regionale di tutela saranno verificate in sede di conferenza dei servizi.

3. Nel caso in cui dall'esame preliminare della richiesta si verifichi la non conformità ad una delle misure del piano regionale elencate nel precedente comma 1, il responsabile del procedimento procederà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 alla comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, che sarà adottato dal dirigente della macrostruttura competente, su proposta del responsabile del

procedimento.

ARTICOLO 4 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ATTIVITÀ

1. Il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di uno o più istruttori:

- provvede alla verifica di conformità al piano regionale per la tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007, di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- propone al dirigente della macrostruttura competente l'indizione della conferenza dei servizi;
- convoca la prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- cura i rapporti con l'ARTA che gestisce l'istruttoria tecnica ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 26/4/2006;
- presiede le sedute della Conferenza dei Servizi. In caso di impedimento può delegare tale funzione a un istruttore della macrostruttura competente;
- cura la redazione dei verbali della varie sedute della Conferenza, avvalendosi, qualora lo ritenga opportuno, di un segretario verbalizzante;
- raccoglie le determinazioni finali della Conferenza dei Servizi;
- predispone bozza del provvedimento conclusivo e lo sottopone al Dirigente competente per la successiva approvazione.

Provvede inoltre:

- a convocare le sedute della Conferenza dei Servizi, secondo il calendario stabilito dai componenti obbligatori della Conferenza medesima nel corso della prima seduta;
- a curare le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi anche degli appositi uffici della Provincia;
- a garantire la partecipazione del soggetto che ha presentato l'istanza ad almeno una delle sedute della Conferenza dei Servizi nei casi contemplati dalle norme o qualora si renda necessario;
- a richiedere formalmente al proponente di fornire i chiarimenti o le integrazioni eventualmente richiesti dalla Conferenza dei Servizi;
- a invitare, qualora lo ritenga opportuno per il buon esito del procedimento, rappresentanti di altre macrostrutture dell'Ente a partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi (come propri consulenti).

ARTICOLO 5 - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Dirigente della macrostruttura competente al rilascio del provvedimento finale, su proposta del responsabile del procedimento, indice con proprio atto, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modifiche.

In tale atto, redatto secondo lo schema allegato 2, si individuano:

- il responsabile del procedimento;
- i partecipanti alla conferenza;
- le modalità di svolgimento della conferenza;
- le modalità di pubblicazione.

2. Il provvedimento di indizione della conferenza dei servizi è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

3. La comunicazione dell'indizione della conferenza dei servizi e la data della prima seduta sono pubblicati su apposita sezione del sito internet della Provincia di Chieti.

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La prima seduta della conferenza dei servizi è convocata dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla data di indizione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. La convocazione deve pervenire ai componenti obbligatori della Conferenza di cui al successivo articolo 7 e al richiedente, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni antecedenti la data della seduta.
3. Entro i successivi cinque giorni, i componenti obbligatori della Conferenza convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, il responsabile del procedimento concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

ARTICOLO 7 - COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Sono componenti obbligatori della conferenza dei servizi, oltre al responsabile del procedimento o suo delegato:
 - il responsabile della sezione provinciale A.R.T.A. competente per territorio o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica competente per territorio o suo delegato;
 - il Sindaco del Comune nel cui territorio dovrà essere realizzato l'impianto, o suo delegato.
2. In relazione alla complessità dell'istruttoria, i componenti della conferenza possono essere supportati da altro personale della propria amministrazione, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8 del presente regolamento. La delega alla partecipazione alla conferenza può anche essere di carattere generale e non per singola istruttoria.
3. Non possono partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi (discussione e votazione) rappresentanti delle amministrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 che siano comunque interessati e/o abbiano rapporti di affinità o parentela fino al 4° grado, con uno dei soggetti proponenti l'istanza.
4. Il responsabile del procedimento può invitare alla conferenza, con diritto di parola, i soggetti che possono fornire chiarimenti, elementi integrativi sull'istanza posta all'ordine del giorno.
5. Alla conferenza è invitato a partecipare, ad almeno una delle sedute, anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
6. Alla conferenza di servizi potrà partecipare o intervenire qualsiasi soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto posto all'ordine del giorno.
7. Tutti i partecipanti a qualunque titolo alla conferenza, ad eccezione del responsabile del procedimento o suo delegato e del segretario, sono tenuti a compilare la scheda di registrazione di cui allo schema allegato 4.

ARTICOLO 8 - FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La conferenza dei servizi ha sede, di norma, presso gli uffici della Unità organizzativa competente individuata.

2. La conferenza dei servizi è presieduta dal responsabile del procedimento o suo delegato che stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno di ogni seduta e dirige i lavori della conferenza stessa. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 269 del D. Lgs 152/2006, nel corso della conferenza dei servizi si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

3. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Resta fermo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione delle eventuali integrazioni di cui all'articolo 2 comma 7 del presente regolamento, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. Fermo restando i termini indicati al comma 8 dell'articolo 2 del presente regolamento, i lavori della conferenza non possono comunque, di norma, superare i novanta giorni, salvo eventualmente quanto previsto dalle procedure di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) ai sensi dei commi 4 e 5 art. 14-ter della L. 241/90. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei componenti obbligatori presenti.

5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti entro trenta giorni ed in assenza di richiesta di proroga di cui al comma 7 articolo 2 del presente regolamento, si procede all'esame del provvedimento secondo lo stato degli atti.

6. L'attività della Conferenza dei servizi si conclude con un parere che costituisce documento istruttorio per il successivo provvedimento di competenza del dirigente della macrostruttura competente di cui all'articolo 12 del presente regolamento. I componenti della stessa esercitano le loro funzioni, ognuno per quanto di competenza, esprimendo il proprio parere.

7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, per essere ammissibile, deve:

- a) essere manifestato nella conferenza di servizi, ovvero nelle forme di cui al successivo art. 9;
- b) deve essere congruamente motivato,
- c) non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Nel caso il dissenso espresso non contenga gli elementi sopra specificati, lo stesso non viene tenuto in considerazione nella formazione del parere finale della Conferenza e nella formazione della decisione. Di tale eventualità deve essere data specificazione nel verbale conclusivo della conferenza.

8. L'attività della conferenza dei servizi e, in particolare, i pareri istruttori espressi dai partecipanti sono oggetto di puntuale verbalizzazione. Il verbale della riunione conclusiva della conferenza riporta i pareri dei partecipanti. Tale verbale costituisce la determinazione conclusiva della conferenza e deve essere trasmesso anche ai componenti obbligatori della Conferenza risultati assenti.

9. Poiché tutti i componenti la Conferenza rappresentano interessi sensibili, la decisione *favorevole*

potrà essere adottata soltanto in presenza di pareri unanimemente di assenso. Nel caso di uno o più motivati dissensi non superabili (a titolo puramente di esempio – conformità non sanabile al piano di tutela regionale), la decisione finale della Conferenza dei servizi è “*non favorevole*”. In tutti gli altri casi di motivato dissenso anche di un solo componente la conferenza dei servizi, si procederà ai sensi dei commi 3, 3-ter e 3-quater dell’articolo 14 – quater della L. 241/90. In tal caso il responsabile del procedimento provvederà a richiedere la decisione da parte dell’organismo competente come da schema allegato 6 e il provvedimento finale di autorizzazione o diniego dell’Ente sarà adottato successivamente alla decisione dell’organismo competente.

10. Il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione dell’avviso della conclusione della conferenza dei servizi, secondo lo schema allegato 7, all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell’Ente.

ARTICOLO 9 - PARERI ISTRUTTORI NON ACQUISITI IN SEDE DI CONFERENZA

1. Le amministrazioni partecipanti in via obbligatoria alla conferenza dei servizi possono far pervenire il proprio motivato parere anche in forma scritta senza la partecipazione fisica ai lavori della conferenza. In tal caso il parere potrà essere tenuto in considerazione soltanto se ricevuto al protocollo della Provincia prima della chiusura dei lavori della conferenza.

2. Il responsabile del procedimento provvede, comunque, a sollecitare il parere richiesto ai componenti la conferenza dei servizi risultati assenti nella prima riunione e comunque dopo la ricezione delle eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell’articolo 8 del presente regolamento. Tale parere deve comunque pervenire entro i termini indicati al precedente comma 1.

3. L’eventuale dissenso espresso in forma scritta senza la partecipazione fisica ai lavori della conferenza deve essere comunque conforme a quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 8 del presente regolamento, lettere b) e c).

4. Tenuto conto che tutti i pareri da acquisire in conferenza dei servizi attengono a interessi sensibili, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29 della L. 241/90, si stabilisce che si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’amministrazione procedente, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione della conferenza, il proprio motivato dissenso.

ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Presidente apre la riunione e regola i tempi della discussione e dei singoli interventi, stabilendo di volta in volta l’ordine cronologico dei temi trattati e, se possibile, la durata per la trattazione dei singoli argomenti.

2. Per la trattazione di ogni argomento, di norma, si segue la procedura seguente:

- a) Il Presidente della conferenza illustra l’istanza posta all’ordine del giorno;
- b) il rappresentante dell’ARTA illustra gli esiti dell’istruttoria tecnica svolta ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 26/4/2006;
- c) qualora ritenuto necessario all’illustrazione dei progetti partecipa anche il proponente; ad illustrazione ultimata i partecipanti alla riunione possono fare osservazioni e formulare domande di chiarimento;
- d) dichiarata chiusa la discussione sull’argomento escono dall’aula, ad eccezione del personale

necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della riunione, tutti coloro che non hanno diritto di espressione del parere. Il Presidente della seduta provvede a riassumere i punti essenziali e a raccogliere i singoli pareri.

ARTICOLO 11 - VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni riunione della conferenza dei servizi il Presidente, o il segretario, se nominato, redige il verbale il quale deve contenere:

- l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora d'inizio della riunione;
- l'indicazione del nominativo dei componenti presenti e la loro indifferenza all'istruttoria ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del presente regolamento;
- l'indicazione del numero e del nominativo dei proponenti qualora presenti alla riunione;
- il resoconto dell'andamento della riunione;
- i punti principali della discussione svoltasi in ordine a ciascun argomento;
- eventuali richieste di verbalizzazione da parte degli altri partecipanti;
- il contenuto dei pareri resi dai singoli componenti obbligatori della riunione;
- l'ora di chiusura della riunione.

2. I verbali delle riunioni della conferenza, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli altri componenti intervenuti. I verbali sono trasmessi anche ai componenti obbligatori risultati assenti.

ARTICOLO 12 - PROVVEDIMENTO FINALE ED ELENCO INFORMATICO

1. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 ed entro i termini di cui al comma 8 dell'art. 2 del presente regolamento, il dirigente della macrostruttura F adotta, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento finale di autorizzazione o diniego (schema allegato 8), valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni espresse in quella sede.

2. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza, ma risultate assenti e che non abbiano prodotto parere ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Il provvedimento finale viene redatto in duplice originale. Un originale del provvedimento, secondo le modalità di legge di cui al D.P.R. n.° 642 del 26/10/72 e successive modifiche ed integrazioni, verrà rilasciato al richiedente, comunque previo pagamento delle somme dovute per l'istruttoria. Copia conforme all'originale dell'autorizzazione verrà inviata ai componenti obbligatori della conferenza e alla Polizia Provinciale.

4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene istituito un elenco informatico dei provvedimenti finali al fine della numerazione degli stessi. Il numero di elenco è costituito dal codice della provincia seguito dall'anno di riferimento e da un numero progressivo secondo il seguente schema: CH\ (anno) \ (numero progressivo). Oltre al numero di elenco sopra specificato l'elenco informatico riporta la data di emissione del provvedimento, il nome del richiedente, il nome del responsabile del procedimento e il numero di protocollo e la data della lettera di trasmissione di cui al successivo comma 6.

5. Il responsabile della tenuta dell'elenco informatico di cui al precedente comma 4 è, di norma, il responsabile del Servizio tecnico ambiente, che può gestirlo direttamente e/o tramite uno o più istruttori. Al termine di ciascun anno solare il responsabile della tenuta dell'elenco provvederà a stamparne copia da conservare presso l'archivio della macrostruttura competente.

6. Il provvedimento finale viene trasmesso al richiedente e ai componenti obbligatori alla Conferenza con nota a firma del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ove possibile, anche alle istanze inoltrate prima della data di esecutività del regolamento stesso.

2. La modulistica allegata al presente regolamento potrà essere modificata o integrata con determinazione dirigenziale anche per adeguarla ad eventuali modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.



Provincia di Chieti
MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

Prot. n.

Chieti,

- *Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690*
- *Macrostruttura F*
- *Servizio Tecnico Ambiente*
- *Dirigente: _____*
- *Responsabile del Servizio: _____*
- *Istruttore pratica: _____*
- *Sigla compilatore: _____*
- *Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI*
- *Tel.: _____ – Fax: _____*
- *E- mail: _____*
- *Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>*

Al Legale Rappresentante/Gestore dell'Impianto
della Ditta _____
Via _____

Oggetto: Procedimento amministrativo promosso: Rilascio autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. _____ del D. Lgs. 152/06 Parte V, relativo alla ditta _____, con sede in _____, Comune di _____.
Domanda irregolare e/o incompleta – Comunicazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

In relazione alla domanda presentata a questa Amministrazione in data _____, prot. n. _____, relativa al procedimento amministrativo indicato in oggetto, si comunica che non è possibile dare avvio al procedimento stesso in quanto la domanda suddetta risulta mancante di:

- Domanda datata e sottoscritta, con marca da bollo da € 14.62;
- Quadro riassuntivo delle emissioni;
- Elaborati grafici;
- Relazione tecnica.

La modulistica completa e corretta, adottata con DGR n. 517/07, all. 1), è scaricabile dal sito internet della Provincia www.provincia.chieti.it.

Inoltre per le domande di autorizzazione di _____ sono dovute spese di istruttoria pari a € _____, pertanto la Ditta può effettuare richiesta di rimborso della somma erroneamente versata con gli estremi bancari su cui accreditare la somma.

Soltanto dopo la regolarizzazione e il completamento della domanda in parola questo Servizio potrà dare avvio al procedimento di cui trattasi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento



Provincia di Chieti

MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

Prot. n.

Chieti,

ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 (e/o 275 e/o 281) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152
REGOLAMENTO PROVINCIA DI CHIETI APPROVATO CON DELIBERA DI G.P. N.DEL

RICHIEDENTE:

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del della ditta, con all'oggetto " Domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. del D. Lgs. 152/06", pervenuta agli atti di questa Macrostruttura il giorno, ns prot. n°

VISTI gli artt. 14, legge 241/1990 e ss., e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. del

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 parte quinta e successive integrazioni e modifiche;

VISTE la Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 26/4/2006 e la delibera della Giunta Regionale n. 517 del 25/05/2007;

VISTO il "Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79/4 del 25/09/2007;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18-8-2000;

VISTO il vigente statuto della Provincia di Chieti

INDICE CONFERENZA DI SERVIZI

ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. del D. Lgs 3 Aprile 2006 n° 152 parte quinta, alla ditta, sede legale per l'attività di per

ARTICOLO 1

Responsabile del procedimento è, con recapito presso gli Uffici della Macrostruttura in, tel., fax, e-mail.....

Il responsabile del procedimento curerà tutti i successivi adempimenti relativi alla presente indizione.

ARTICOLO 2

Alla conferenza di servizi partecipano, per l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza:

- il responsabile della sezione provinciale A.R.T.A. di o suo delegato;
- il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di o suo delegato;
- il rappresentante del Comune di

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Ai sensi della delibera di GR n. 517/2007 copia integrale dell'istanza e dei relativi allegati deve essere inviata a cura del proponente a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi.

ARTICOLO 3

Alla conferenza è invitato a partecipare, ad almeno una delle sedute, anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, assicurando la necessaria collaborazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 8, legge 241/1990.

ARTICOLO 4

Il responsabile del procedimento può invitare alla conferenza, con diritto di parola, i soggetti che possono fornire chiarimenti e elementi integrativi.

Alla conferenza di servizi potrà partecipare o intervenire qualsiasi soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 5

La prima seduta della conferenza dei servizi è convocata dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla data della presente indizione.

ARTICOLO 6

La conferenza dei servizi è presieduta dal responsabile del procedimento o suo delegato che stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno di ogni seduta e dirige i lavori della conferenza stessa. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 269 del D. Lgs 152/2006, nel corso della conferenza dei servizi si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.

Le funzioni di segretario della Conferenza di servizi saranno svolte da idoneo dipendente o collaboratore della macrostruttura individuato dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 7

Lo svolgimento della conferenza seguirà quanto previsto nel "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. del e consultabile sul sito internet della Provincia di Chieti all'indirizzo www.provincia.chieti.it.

ARTICOLO 8

Copia del presente provvedimento, con l'ubicazione del luogo e della data della prima riunione di conferenza, sarà comunicata a tutti i soggetti di cui agli artt. 2 e 3.

Copia della presente indizione è affissa all'Albo di questa Amministrazione. Comunicazione dell'indizione della conferenza dei servizi e la data della prima seduta sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Chieti.

IL DIRIGENTE

.....



Provincia di Chieti
MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

Prot. n.

Chieti,

- *Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690*
- *Macrostruttura F*
- *Servizio Tecnico Ambiente*
- *Dirigente: _____*
- *Responsabile del Servizio: _____*
- *Istruttore pratica: _____*
- *Sigla compilatore: _____*
- *Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI*
- *Tel.: _____ – Fax: _____*
- *E- mail: _____*
- *Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>*

Spett.le **A.R.T.A.**

Dip.
Via
.....

Spett.le DITTA

.....
Via
.....

Spett.le **A.S.L.** di

Dip. di Prevenzione, Servizio Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via
.....

p.c.. Spett.le **REGIONE ABRUZZO**

Dir. Parchi-Territorio-Ambiente-Energia
Via Passolanciano, 75
65100 – PESCARA

Spett.le **COMUNE** di

.....

Spett.le **POLIZIA PROVINCIALE**
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta - Art. 269

Ditta:
Sede legale:
sede operativa:
Impianto:
Punti di emissione:

Convocazione prima riunione di conferenza di servizi

In relazione alla indizione della conferenza di servizi (prot. N. del - allegata in copia), si invitano le SS.LL. alla prima riunione di conferenza di servizi che si terrà il giorno alle ore presso

ALLEGATO 3 – SCHEMA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI

In tale sede potranno essere assunte o comunicate le determinazioni di rispettiva competenza al fine del rilascio del provvedimento finale.

Ai sensi della delibera di GR n. 517/2007 copia integrale dell'istanza e dei relativi allegati deve essere inviata a cura del proponente a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi.

Alla Ditta di cui all'indirizzo altresì si formalizza, con la presente, che, a norma della DGR 436/2006 - Allegato B, devono essere corrisposti i diritti di istruttorie amministrative che saranno valutati durante la Conferenza.

Si rammenta, infine, che la Ditta è tenuta anche a corrispondere, secondo la già richiamata DGR 436/2006 - Allegato B, le spese di istruttoria tecnica – ARTA (di cui all'indirizzo), che verranno valutate specificamente, caso per caso, e il cui importo verrà trasmesso separatamente dalla stessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

ALLEGATO 4 – SCHEMA SCHEDA DI REGISTRAZIONE

PROVINCIA DI CHIETI
CONFERENZA DI SERVIZI

OGGETTO: _____

DATA : _____

SCHEMA DI REGISTRAZIONE

Denominazione	
N. tel.	N. fax
E-mail:@.....	

RAPPRESENTANTE:

Nome e Cognome:
Carica o funzione ricoperta:
Eventuale provvedimento di delega (da allegare):
Documento di riconoscimento (da allegare in fotocopia solo per il rappresentante):

Carta d'identità	Patente di guida	Altro
n.	Rilasciato/a da:	il

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI

N.	Nome e Cognome	Incarico

EVENTUALI DOCUMENTI DA DEPOSITARE AGLI ATTI

Firma del rappresentante

.....

VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

CONFERENZA DI SERVIZI

per

PREMESSO

- che, con atto in data, prot. n. (1), è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data, prot. n. (2) del responsabile del procedimento, è stata convocata la prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - il responsabile della sezione provinciale A.R.T.A. di o suo delegato;
 - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di o suo delegato;
 - il rappresentante del Comune di
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno (.....) il giorno (.....) del mese di in presso, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza di, responsabile del procedimento. Le funzioni di segretario sono state svolte da

Alle ore il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:

- per la sezione provinciale A.R.T.A. di il sig.;
- per il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di il sig.
- per il Comune di il sig.

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. del, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:

.....

Risultano altresì presenti:

.....
(prima riunione) Il Presidente, quindi, illustra brevemente l'iter procedurale della Conferenza, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzativo messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici. Il Presidente richiama l'attenzione sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 e sul "regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n. del

Il Presidente, inoltre rammenta

- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la "Conferenza" è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*);
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella "Conferenza di Servizi" e deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero impianto;

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta _____ e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella "Relazione Tecnica" prodotta dalla Ditta in rapporto :
 - alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);
 - al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;
- sul consumo massimo teorico di solvente;
- sull'emissione totale annua;
- sulla frequenza del Piano Gestione Solventi (PGS).

(prima riunione) Al termine dell'illustrazione della istruttoria tecnica è intervenuto il rappresentante del proponente il quale ha illustrato quanto segue:

.....
A questo punto si apre la discussione
(resoconto discussione – eventuali richieste di integrazione, ecc..)

ALLEGATO 5 – SCHEMA VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

(eventuale) Il Presidente ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

(prima riunione) Al termine degli interventi ha preso la parola il Presidente della conferenza che, anche in riferimento alla questione del rapporto tra assensi e prescrizioni espresse in Conferenza, ha sottolineato che la Conferenza di Servizi è una Conferenza di competenze nella quale ogni soggetto è, quindi, invitato ad esprimere le proprie determinazioni per quanto di competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora, poi, in seguito alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni formulate dai soggetti invitati, e perciò degli adeguamenti progettuali determinati dall'accoglimento delle prescrizioni medesime, risultino interessati altri soggetti, questi saranno invitati ad esprimere le proprie determinazioni nell'ambito dello stesso iter procedurale per Conferenza, così come saranno tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'adeguamento progettuale, determinato dalle predette prescrizioni, tutti coloro che, pur essendosi espressi in precedenza rispetto alle prescrizioni stesse, successivamente ne risultassero comunque interessati.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente, stabilendo il seguente calendario per le riunioni successive:

Il Presidente alle ore dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

(ovvero - riunione conclusiva)

Ciò detto il Presidente alle ore dichiarata chiusa la discussione sull'argomento invita ad uscire dall'aula tutti coloro che non hanno diritto di espressione del parere, ad eccezione del personale necessario al funzionamento dell'assemblea ed alla verbalizzazione della riunione.

Escono Successivamente il Presidente provvede a riassumere i punti essenziali e a raccogliere i singoli pareri.

il Presidente dà, pertanto, atto che, nell'ambito della riunione della Conferenza di Servizi svoltasi secondo il seguente calendario sull'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativo a depositata in Conferenza, vengono acquisiti i seguenti pareri:

-
-
-

Si dà, pertanto, atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi, hanno prestato il proprio assenso le Amministrazioni in appresso elencate:

-
-
-

Si dà atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi, hanno prestato il proprio motivato dissenso, ammissibile ai sensi del comma 1 dell'art. 14-quater della L. 241/90, le Amministrazioni in appresso elencate:

-
-
-

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA

(favorevole)

ALLEGATO 5 – SCHEMA VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

Per tutto quanto precede, si dà quindi atto che l'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

Il Presidente alle ore dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

(non favorevole)

Per tutto quanto precede, si dà quindi atto che l'unanimità dei pareri di dissenso sopra riportati (ovvero il dissenso non superabile espresso da, portatore di interesse sensibile ai sensi dell'art. 14 – quater della L. 241/90) costituisce determinazione conclusiva non favorevole della Conferenza di Servizi.

Il Presidente alle ore dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti. Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

(richiesta a organismo superiore)

Per tutto quanto precede, si dà quindi atto che poiché si è in presenza di motivato dissenso di, si procederà ai sensi dei commi 3, 3-ter e 3-quater dell'articolo 14 – quater della L. 241/90. Il responsabile del procedimento provvederà a richiedere la decisione da parte dell'organismo competente e il provvedimento finale di autorizzazione o diniego dell'Ente sarà adottato successivamente alla decisione dell'organismo competente

Il Presidente alle ore dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti.

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il Segretario della Conferenza di Servizi

.....



Provincia di Chieti
MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

Prot. n.

Chieti,

- *Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690*
- *Macrostruttura F*
- *Servizio Tecnico Ambiente*
- *Dirigente: _____*
- *Responsabile del Servizio: _____*
- *Istruttore pratica: _____*
- *Sigla compilatore: _____*
- *Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI*
- *Tel.: _____ – Fax: _____*
- *E- mail: _____*
- *Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>*

Spett.le
CONFERENZA UNIFICATA
Via
.....

p.c. Spett.le **A.R.T.A.**
Dip.
Via
.....

Spett.le **A.S.L.** di
Dip. di Prevenzione, Servizio Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via
.....

Spett.le **COMUNE** di
.....

Spett.le **DITTA**
.....
Via
.....

Spett.le **REGIONE ABRUZZO**
Dir. Parchi-Territorio-Ambiente-Energia
Via Passolanciano, 75
65100 – PESCARA

OGGETTO: Conferenza di servizi per Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta - Art. 269

Ditta:

Sede legale:

sede operativa:

Impianto:

Punti di emissione:

Richiesta di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 4, legge 241/1990

Questa Amministrazione

PREMESSO

- che, con nota in data (allegata in copia), è stata trasmessa dalla ditta in epigrafe la richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera di che trattasi;
- che, con atto in data (allegato in copia), è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti legge 241/1990 per conseguire gli assensi;
- che, con nota in data (allegata in copia), è stata convocata la prima riunione di conferenza alla quale sono invitate n. 3 Amministrazioni;
- che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono stati registrati gli assensi delle seguenti Amministrazioni;;; (allegati in copia);
- che, nel medesimo ambito, sono stati registrati i dissensi delle seguenti Amministrazioni;; (allegati in copia);

CONSIDERATO

- che il progetto (è \ non è) sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
- che i dissensi menzionati nell'ultima premessa presentano le caratteristiche di cui all'art. 14-*quater*, comma 1, legge 241/1990;
- che tali dissensi sono stati espressi da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistico e della salute dei cittadini;

VISTO

- l'art. 14-*quater*, comma 3, legge 241/1990

RICHIESTE

a codesto Organo di adottare la decisione conclusione del procedimento di conferenza di servizi entro trenta giorni dalla ricezione della presente

All.: c.s.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



Provincia di Chieti

MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

CONFERENZA DI SERVIZI PER

AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche", approvato con delibera di GP n.del, il sottoscritto nella qualità di responsabile del procedimento

AVVISA

- che, in data, si è conclusa la conferenza in epigrafe, convocata con nota del
- che, presso gli Uffici di questa Amministrazione in, sono depositate le determinazioni assunte in tale conferenza, assieme al relativo verbale;
- che è possibile prendere visione della suddetta documentazione dalle ore alle ore di tutti i giorni feriali;
- che chiunque vi abbia interesse può esercitare l'accesso agli atti, nei modi e termini di legge, presentando in forma scritta le proprie eventuali osservazioni presso la suddetta sede.

Chieti, li

Il responsabile del procedimento

.....



Provincia di Chieti

MACROSTRUTTURA F – AMBIENTE ENERGIA CACCIA PESCA

NUMERO REGISTRO CHI (ANNO) \ (NUMERO PROGRESSIVO)

Chieti,

- Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690
- Macrostruttura F
- Servizio Tecnico Ambiente
- Dirigente: _____
- Responsabile del Servizio: _____
- Istruttore pratica: _____
- Sigla compilatore: _____
- Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI
- Tel.: _____ – Fax: _____
- E-mail: _____
- Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA F

PREMESSO

che con istanza del Legale Rappresentante/Gestore..... della Ditta – C.F./P. IVA:, iscrizione camera di commercio di n., con sede legale in e sede operativa in, acquisita alla Macrostruttura F di questo Ente - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. del, è stata richiesta specifica autorizzazione per emissione in atmosfera per i punti relativi agli impianti/attività di asserviti alla produzione di

PRESO ATTO

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti*, a far data dal 25/05/2006;

VISTA

la DGR 9 Agosto 2006 n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

VISTA

la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 353/2006 del 23/08/2006 con la quale vengono assunti *provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione*

ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/2004 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti e che in detto dispositivo viene deliberato di istituire un apposito Ufficio all'interno della Macrostruttura F ambiente energia caccia pesca politiche comunitarie - servizio tecnico ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D. Lgs 152/2006 –Parte Quinta-) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;
e che, altresì, è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'A.R.T.A. per l'istruttoria tecnica;

VISTO

il vigente D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) di seguito indicato Decreto - Parte Quinta – Titolo I - e relativi Allegati I, II, III, IV, V, VI ;

VISTA

La D.G.R. n. 517 del 25/05/2007 (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/2007) – Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2;

VISTO

Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/2007);

ATTESO

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconfigurabile, ai sensi del citato Decreto, all' Art. 269 - C. 2-3;

VISTO

Il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche”, approvato con delibera di GP n.del

PRESO ATTO

– che, che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto in data è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti legge 241/1990 pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it;

– che, con nota il responsabile del procedimento in data, ha convocato la prima riunione di conferenza nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di (CH);
- L'A.S.L. (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di
- L'A.R.T.A. (Dipartimento

si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi Verbali;

PRESO ATTO

della determinazione finale della conferenza dei servizi di cui al verbale in data _____ dal quale risulta il parere favorevole dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:

- del pareredell'A.R.T.A. (con/senza prescrizioni);
- del parere della A.S.L. (con/senza prescrizioni);
- del pareredel Comune di (con/senza prescrizioni)

DATO ATTO

che l'avviso di conclusione della conferenza dei servizi è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO

che la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al relativo tariffario per le spese istruttorie amministrative;

PRESO ATTO

degli esiti della Certificazione della Camera di Commercio di Chieti con dicitura antimafia del

RITENUTO

che a questa Provincia, quale Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, ricorrono le condizioni per l'adozione di specifico provvedimento di merito, a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento sulla base di tutta la documentazione assoggettata a relativa istruttoria,

VISTO

Il D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) - Capo III - Art. 107 - C.3 - lettera f)

AUTORIZZA

Art. 1

il **Legale Rappresentante/Gestore**, per l'installazione ed esercizio dell'impianto di, ai sensi dell'Art. 269 C.2 del D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta e relativi allegati, avente sede legale in e sede operativa in (CH),

- sulla base dell'istanza acquisita al Ns. protocollo n. del e relativa documentazione tecnica allegata;
- sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi del all'uopo predisposta di cui al **Verbale (ALLEGATO**);
-
- secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato*, sottoscritto dal legale rappresentante e avallati dall'A.R.T.A. (**ALLEGATO**);

Art. 2

ai sensi della normativa vigente, l'installazione ed esercizio dell'impianto di cui al precedente Art.1, per una durata di *15 (quindici) anni*, dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione a cui la Ditta si rende comunque obbligata.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

Restano ferme le condizioni di cui all'Art. 269 del citato Decreto

- *Comma 7*, in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;
- *Comma 8*, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica sostanziale.

Art. 3

i valori limite di emissione di cui al già citato **Q.R.E. (ALLEGATO)** del precedente Art. 1, ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

di fare obbligo alla Ditta,

- di ottemperare a tutte le eventuali prescrizioni (se ricorrenti), indicate dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi, come da Verbali (ALLEGATO);

altresì sulla base dell'Art. 269 - Comma 5 del citato Decreto:

- (*indicare eventuali prescrizioni*)

inoltre, pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,

- la comunicazione, alla Provincia e p.c. all'ARTA, della messa in esercizio dell'impianto, con almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;
- la trasmissione, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, dei rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'A.R.T.A. da effettuarsi durante un periodo continuativo di giorni, per i punti di emissione

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.

Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.

I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.

In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto.

Art. 6

che la Ditta, ai sensi del D.Lgs 626/94 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.

Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro

Art. 7

che a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto, l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire con l'ARTA in materia di controllo.

Art. 8

che a norma dell'Art. 278 del Decreto (- Poteri di ordinanza -), la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

che, per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimandi ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali, salvo eventuali diverse disposizioni da parte dell'ARTA.

Restano salvi gli eventuali provvedimenti di integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica.

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione ambientale (AIA) di cui al D.Lgs 59/2005, la relativa autorizzazione predisposta dall'Autorità Competente, di fatto sostituisca il presente atto anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severi.

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta – , fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale.

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.13

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in carta legale secondo le disposizioni di legge. L'originale in carta legale viene trasmesso al Legale Rappresentante della Ditta; Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- All'ARTA – Dipartimento

- Al Comune di (CH);
- Alla ASL (Dip. di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica) di
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Parchi-Territorio-Ambiente-Energia;
- Alla Polizia Provinciale (SEDE).

Art.14

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA F

SCHEMA ELENCO INFORMATICO

NUMERO			DATA EMISSIONE	ESTREMI DEL RICHIEDENTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	NOTA TRASMISSIONE	
PROVINCIA	ANNO	PROGRESSIVO				NUMERO	DATA
CH\	2008\		...\.\.....\.....				...\.\.....\.....

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ARTICOLO 2	INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E TERMINI .	1
ARTICOLO 3	VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	2
ARTICOLO 4	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ATTIVITÀ.....	3
ARTICOLO 5	INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.....	3
ARTICOLO 6	CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI	4
ARTICOLO 7	COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI	4
ARTICOLO 8	FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI	5
ARTICOLO 9	PARERI ISTRUTTORI NON ACQUISITI IN SEDE DI CONFERENZA.....	6
ARTICOLO 10	DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI	6
ARTICOLO 11	VERBALIZZAZIONE	7
ARTICOLO 12	PROVVEDIMENTO FINALE ED ELENCO INFORMATICO.....	7
ARTICOLO 13	NORME FINALI E DI RINVIO.....	8

ALLEGATI

ALLEGATO 1	SCHEMA COMUNICAZIONE NON PROCEDIBILITA'	9
ALLEGATO 2	SCHEMA ATTO INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.....	10
ALLEGATO 3	SCHEMA CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI	13
ALLEGATO 4	SCHEMA SCHEDA DI REGISTRAZIONE	15
ALLEGATO 5	SCHEMA VERBALE E DETERMINAZIONE CONCLUSIVA.....	16
ALLEGATO 6	SCHEMA RICHIESTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	20
ALLEGATO 7	SCHEMA AVVISO CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.....	22
ALLEGATO 8	SCHEMA PROVVEDIMENTO FINALE	23
ALLEGATO 9	SCHEMA ELENCO INFORMATICO	29